



Prot. n. 2564 del 21.09.2017

Ordinanza n. 12/2017

Oggetto: Rettifica ordinanza “Chiusura temporanea di tratti stradali per manifestazione “*Gustando Sennariolo*”

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 11 in data 19/09/2017 avente per oggetto “Chiusura temporanea di tratti stradali per manifestazione *Gustando Sennariolo*”;

Considerato che il montaggio del palco, necessario per il concerto serale, è previsto per la mattinata del 22.09 p.v. e che lo smontaggio dello stesso avverrà il giorno 25/09 p.v. e che pertanto l’area non sarà praticabile per tutta la durata del periodo indicato;

Ritenuto opportuno dover rettificare/integrare la propria precedente ordinanza n. 11/2017;

Rilevato che il presente provvedimento verrà reso noto con pubblicazione all’albo;

Visti l’art. 5, 3°, l’articolo 6, 4° comma lett. a) e l’art. 37, comma 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo codice della strada);

Visti gli articoli 29 ss. e l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo codice della strada);

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto:

Ordina

che la propria precedente ordinanza n. 11 in data 19/09/2017 si intenda rettificata e integrata come segue “che tutte le prescrizioni indicate decorrano dalle ore 9.00 di venerdì 22/09/2017 e cessino alle ore 20.00 di lunedì 25.09.2017

Avverte

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Si comunichi:

- mediante pubblicazione all'albo;
- agli organi di polizia stradale aventi competenza nel territorio interessato.

Avverte altresì

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Comunale, 21/09/2017

Il Sindaco
f.to Avv. Gianbattista Ledda